



COMUNE DI CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Ufficio Statistica - Leva - Giudici Popolari

Oggetto: Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari

IL SINDACO

Visti l'articolo 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'articolo 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;
Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello;

INVITA

tutti i cittadini (uomini e donne) residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12 della stessa legge, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corti di Assise o di Corti di Assise di Appello.

Le istanze dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Canicatti, Corso Umberto I, 92024 Canicatti (AG).

Il fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di Canicatti (www.comune.canicatti.ag.it) o disponibile presso l'Ufficio Comunale Statistica-Leva-Giudici Popolari, sito in Corso Umberto I, 59. Le istanze, corredate da un documento di riconoscimento e dal titolo di studio, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo Generale entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno, anche tramite PEC: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it.

10/1 APR. 2024

Canicatti, li _____



IL SINDACO

Rag. Vincenzo Corbo

Estratto della Legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei Giudici Popolari per le Corti di Assise:

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- Titolo finale di studio di scuola media di primo grado (qualsiasi tipologia).

Art. 10 - Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello:

Oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, è richiesto il titolo finale di studio di scuola media di secondo grado (qualsiasi tipologia).

Art. 12 - Incompatibilità:

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- *I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;*
- *Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi ordine di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;*
- *I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.*

